
	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l.</p> <p>Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120</p> <p>Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli</p> <p>www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p> <p>Comune di Bonea (BN)</p>	
--	--	---

COMUNE DI BONEA

Provincia di BENEVENTO

Area Tecnica

Via Carre, 1- 82013 - Bonea(BN) - Tel. 0824834271 - Fax: 0824890028 -<http://www.comune.bonea.bn.it/>
e-mail: ufficiotecnico2@comune.bonea.bn.it P.E.C.: utc@pec.comune.bonea.bn.it

Prot. 2175 del 24/06/2020

Servizi tecnici di ingegneria e architettura	
<p>Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.</p>	
<p>Affidamento del servizio di <<Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di "LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SP 129, SP 134 e SP 135 E DELLE RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO">></p>	
CUP: H97H18000360002	CIG : 83264671F0

DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto del presente Disciplinare prestazionale consiste nell'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente l'incarico di Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i "LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SP 129, SP 134 e SP 135 E DELLE RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO".

Data la complessità e l'importanza strategica dell'intervento, nonché i tempi di esecuzione dello stesso, l'incarico in oggetto dovrà essere espletato da soggetti di elevata e comprovata professionalità, che assicurino adeguata presenza e costante assistenza in cantiere, in modo da garantire la realizzazione delle opere nei tempi certi e coerenti con i costi preventivati.

Lo svolgimento delle attività tecniche, secondo le prescrizioni contenute nei documenti progettuali (Progetto esecutivo delle opere, Piano di sicurezza e coordinamento) e in conformità alla normativa vigente, prevede tutte le attività inerenti ai servizi di direzione lavori, di controllo tecnico, contabile ed amministrativo, di sorveglianza del cantiere, di supporto alle operazioni di collaudo -comprese le ulteriori attività tecniche/amministrative accessorie controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto- e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 2 - Norme e disposizioni regolatrici del servizio

Per l'attuazione dei Servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in particolare:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e s.m.i., di seguito denominato CODICE;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi ai sensi dell'art. 216 del CODICE;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii.

Art. 3 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni

Definizione organizzativa

Nell'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente Disciplinare, saranno a esclusivo carico del professionista/professionisti/società di ingegneria/raggruppamenti temporanei di professionisti, affidatari dell'incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come Soggetto affidatario, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti alla costituzione dell'Ufficio di direzione lavori e discendenti dall'applicazione del D.Lgs. n° 81/2008.

È, inoltre, a carico del Soggetto affidatario ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del Contratto.

Nell'esecuzione del presente incarico, il Soggetto affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice. L'Ufficio di direzione lavori dovrà comprendere figure

professionali preposte al controllo e sorveglianza delle opere nonché espletare anche tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni del Codice nonché secondo ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che dovessero entrare in vigore durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.

Il Soggetto affidatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei Servizi in oggetto e a tutti gli obblighi previsti nel presente Disciplinare.

Il Soggetto affidatario svolgerà i Servizi oggetto del Contratto interfacciandosi con l'Appaltatore dei lavori, con il Responsabile del procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l'organo di collaudo.

Il Soggetto affidatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all'andamento dei lavori mediante report informativi con frequenza mensile da trasmettere entro i primi 5 giorni del mese successivo.

Alle imprese esecutrici dei lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dalla Stazione appaltante, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dall'Ufficio di direzione lavori, richiesti dalla Stazione appaltante durante l'esecuzione delle opere, dandone preventivamente notizia al RUP.

Le disposizioni che non sono contemplate nei documenti approvati e/o le disposizioni esecutive che comportano costi aggiuntivi o riguardanti interpretazioni contrattuali devono essere adottate solamente previa approvazione da parte del RUP.

Il Soggetto affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati. Sono a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali.

Il Soggetto affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

- tempestività nei contatti con l'Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
- completezza e tempestività dei report informativi sull'andamento dei lavori;
- diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.

L'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, come meglio individuata nei successivi punti, sarà strutturata almeno con il seguente organigramma minimo, eventualmente integrato da altre idonee figure professionali messe a disposizione dal Soggetto affidatario in sede di offerta:

- a) n. 1 Direttore dei lavori e coordinatore dell'ufficio di direzione lavori;
- b) n. 1 Direttore operativo delle opere strutturali;
- c) n. 1 Direttore operativo delle opere idrauliche;
- d) n. 1 Ispettore di cantiere delle opere stradali
- e) n. 1 Coordinatore in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

ipotizzabili altre figure professionali con funzioni di collaboratori del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori (non previsti nella "Composizione minima del gruppo di lavoro").

Le funzioni di cui alla lettera e) potranno essere eseguite anche dai soggetti di cui alla lettera a) purché questi sia in possesso dell'abilitazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni rientranti nelle prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Ai sensi dell'art. 90 - comma 7 del CODICE, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che concorre all'affidamento degli incarichi professionali in gara, devono essere nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento degli incarichi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e del tipo di prestazione che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.

Compiti del Direttore Lavori

Il Direttore dei lavori è il soggetto responsabile dell'Ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore dei lavori dovrà svolgere l'incarico in conformità al Contratto, all'offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante per l'ottimale svolgimento della prestazione.

Le prestazioni da eseguirsi da parte del Direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di legge nonché ai sensi di quanto indicato nel presente Disciplinare, consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- consegna dei lavori;
- direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;
- redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali;
- direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l'attuazione dell'opera nelle sue varie fasi esecutive;
- controllo e supervisione delle prove d'officina;
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformità al Progetto esecutivo e al contratto d'appalto;
- assistenza e supporto alle attività del collaudatore o della commissione di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale;
- tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del Regolamento;
- accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni;
- verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;
- aggiornamento degli elaborati di progetto;
- redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull'andamento ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia.

Al Direttore dei lavori spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell'attività dell'Ufficio di direzione lavori, con particolare riferimento all'attività dei Direttori operativi e degli Ispettori di cantiere e l'interlocuzione in via esclusiva con l'Appaltatore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all'entità e alla delicatezza dei lavori, e comunque sempre durante l'effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere sempre reperibile. Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale, ovvero la sua preparazione tecnica e professionale, e che possono

prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, il Direttore dei lavori può avvalersi di propri assistenti (Direttore operativo e Ispettore di cantiere); in ogni caso l'attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Direttore dei lavori che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Il Direttore dei lavori ha, tra gli altri, l'obbligo di:

- segnalare l'andamento dei lavori al RUP;
- verificare costantemente la validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore dei lavori e del/dei subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere a segnalare al Responsabile unico del procedimento l'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni del Codice;
- adottare e predisporre tutti gli atti di competenza nonché svolgere ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia;
- vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti - che dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in materia (es. D.Lgs. 152/06); le suddette attività dovranno essere documentate ai sensi di legge mettendo a disposizione della Stazione appaltante i documenti relativi, sia nel caso in cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall'Appaltatore dei lavori sia nel caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall'Appaltatore stesso a soggetti sub-contraenti;
- vigilare affinché l'attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l'inquinamento con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;
- vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta applicazione da parte dell'Appaltatore dei lavori di quanto previsto in merito al regime cui devono essere sottoposti i materiali di scavo, incluso l'immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati nell'appalto;
- vigilare, per quanto di sua competenza, sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri.

Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al Contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., del Codice e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell'assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti; in particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare per l'invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
- nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, anche con il supporto della Stazione appaltante;
- nella verifica dell'applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- nella verifica, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) dell'Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- nell'adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- nella valutazione delle proposte dell'Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel supporto al direttore dei lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere;
- nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;

- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
 - notifiche preliminari;
 - elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
 - dichiarazione sull'organico medio annuo;
 - predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell'inizio dei lavori il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC stesso.

Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 (con particolare riguardo all'art. 92):

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l'Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all'Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. n° 81/2008;
- proporre al RUP la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;
- portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell'area dei lavori all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
- disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l'esecuzione dei lavori;
- controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell'Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- chiedere l'allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- verificare che siano informati, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
- controllare l'ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente;
- rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall'Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi - una della quali, dovrà essere trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in quest'ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente

aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza.

In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora figura diversa dal Direttore dei lavori- dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24. In ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il Direttore dei lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 81/2008; Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a:
 - relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
 - fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
 - fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento;
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all'Appaltatore dei lavori, e all'organo di collaudo, contenente:
 - a) un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza;

- b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
- d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo stato d'avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal Direttore dei lavori, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

Compiti del Direttore operativo.

L'assistente con funzioni di Direttore operativo ha il compito di collaborare con il Direttore dei lavori/CSE nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. Il Direttore dei Lavori può affidargli, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'Appaltatore dei lavori svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- gestire il programma di controllo qualità per le parti di lavori di competenza, o programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;

- assistere il Direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al Direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere l'organo di collaudo nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; o dirigere lavorazioni specialistiche; o ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

Compiti degli Ispettori di cantiere

L'assistente con funzioni di Ispettore di cantiere collabora con il Direttore dei lavori e il CSE nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Progetto esecutivo e nel Capitolato speciale d'appalto. Egli deve garantire una presenza quotidiana in cantiere e, in ogni caso, deve comunque essere presente a tempo pieno durante lo svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo.

All'Ispettore di cantiere possono essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulle attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza al collaudo dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati a ciò incaricati dal direttore dei lavori;
- l'assistenza al CSE;
- ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

La composizione dell'Ufficio di Direzione dei lavori non potrà essere modificata dal Soggetto affidatario; eventuali cause di forza maggiore (ad es. cessazione del rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché di oggettivo impedimento all'espletamento delle funzioni/mansioni assunte) che rendano

necessaria la sostituzione, definitiva o temporanea, dei suddetti componenti, dovranno essere sottoposte per iscritto alla Stazione appaltante, che valuterà caso per caso l'autorizzazione alla sostituzione. In ogni modo, il/i sostituto/i proposto/i dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti e capacità professionali del/i componente/i da sostituire dichiarato/i in sede di offerta.

Art. 4 - Impegni del Soggetto affidatario

Il Soggetto affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste dei componenti l'Ufficio di direzione lavori.

Su richiesta scritta del RUP, il Soggetto affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

Il Soggetto affidatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei lavori ritenga di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia. Il RUP valuterà, dopo l'affidamento dei presenti Servizi, le proposte migliorative e/o i perfezionamenti organizzativi eventualmente presentati dal Soggetto affidatario, incidenti sulla composizione e sull'attività dell'Ufficio di direzione lavori così come indicata nell'offerta di gara.

In ogni caso, la definizione minima del personale dell'Ufficio di direzione lavori individuata con il presente Disciplinare prestazionale rimane fissa ed invariabile. Tali migliorie, se accettate, non avranno in alcun caso effetto sul corrispettivo offerto in sede di gara. In caso di raggruppamento di professionisti, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura ed ingegneria, fermo restando che la funzione di Direttore dei lavori e quella di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verranno assunte dal/i soggetto/i all'uopo individuato/i in sede di gara.

In caso di società d'ingegneria il soggetto che svolge le funzioni previste dall'art. 254 del D.P.R. n° 207/2010 sarà tenuto a controfirmare tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al Progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dal Soggetto affidatario e saranno oggetto di atto integrativo al presente Disciplinare prestazionale, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell'importo contrattuale - dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP,

mediante l'aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.). Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato al Soggetto affidatario dal RUP.

Sono a carico del Soggetto affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Il Soggetto affidatario, infine, è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Il Soggetto affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione tecnicoamministrativa fornitagli, dopo l'aggiudicazione, dalla Stazione appaltante. Il Soggetto affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

Art. 5 - Impegni della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al Soggetto affidatario all'inizio dell'affidamento dei Servizi, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo al Progetto esecutivo dell'opera e al Piano di sicurezza e di coordinamento.

La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare al Soggetto affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l'esecuzione del Contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.

Il Soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all'esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella

documentazione non darà in ogni caso diritto al Soggetto affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a garantire al Soggetto affidatario, contestualmente all'affidamento dei Servizi, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 6 - Riservatezza e diritti sui materiali

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico commissionato di cui all'art.1 del presente Disciplinare, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 7 - Durata e luogo di esecuzione dei servizi

Il Soggetto affidatario, dovrà prestare i Servizi affidati presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.

Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto; è fatta salva la possibilità di esigere l'inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32 - comma 13 del D.Lgs. 50/2016. I tempi per l'espletamento dell'incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori.

Il termine di esecuzione corrisponde alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "*as built*", libretti e manuali d'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari da parte degli enti proposti nonché con la conclusione con esito positivo delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

Il Soggetto affidatario rinuncia ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

Art. 8 - Cessione

È vietata la cessione totale, o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 9 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'onorario ed il rimborso delle spese per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all'art. 2233 del Codice civile, tenendo conto:

- delle prestazioni tecniche da svolgere;
- del grado di complessità dell'opera da realizzare;
- dell'importo dell'opera da realizzare.

L'importo dei servizi oggetto del presente disciplinare, posto a base di gara, ammonta a complessivi € **139 634,68**, I.V.A. ed oneri contributivi esclusi, di cui € 104.796,96, relativi alla Direzione Lavori ed € 34 837,72 relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'importo a base di gara è stato calcolato adottando i criteri stabiliti dal DM 17 giugno 2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 - comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il corrispettivo per lo svolgimento del Servizio è da intendersi fisso ed invariabile

Le prestazioni professionali, sia di Direzione lavori che di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto. Il restante 10% verrà liquidato al collaudo finale dell'opera.

Il pagamento dell'importo avverrà, previa presentazione di regolare fattura controfirmata dal RUP, ed emissione di provvedimento di liquidazione. La stessa liquidazione si compie mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'Aggiudicatario; il numero del conto, le coordinate bancarie, il CIG e il CUP, devono essere indicate nella fattura.

In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Art. 10 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Soggetto affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Soggetto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È in facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del Direttore dei lavori, del CSE, e, comunque, dei componenti l'Ufficio di direzione dei lavori e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, il Soggetto affidatario ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio di direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

La Stazione appaltante ha altresì facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato

dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative

Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", sotto forma di cauzione o di fideiussione, di € 2.792,69 (euro duemilasettecentonovantaduevirgolasessantannove), pari al 2% (due per cento) del prezzo base delle prestazioni di "direzione lavori" e "coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione", ai sensi dell'art. 93 del CODICE, con riduzione nei casi di cui al medesimo articolo, comma 7.

Cauzione definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario deve produrre entro il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta la cauzione definitiva, nella misura e nei modi prescritti dal D.Lgs. n°50/2016.

Art. 12 - Penali

In tutti i casi di ritardato adempimento o di inadempimento da parte del Direttore dei lavori e/o del CSE agli obblighi di cui al presente Disciplinare, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 1 per mille (uno per mille) del corrispettivo.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto al Soggetto affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto al Soggetto affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del Soggetto affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.

È fatto salvo il maggior danno. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, costituisce motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 1. mancata ricostituzione della cauzione nei termini previsti;

2. sostituzione, non autorizzata, di uno o più componenti del gruppo di lavoro;
3. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla Gara e alla fase contrattuale;
4. violazione dell'obbligo di riservatezza;
5. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del Servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati in fase di gara;
6. frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
7. fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario;
8. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate.

La risoluzione diventa operativa a seguito della comunicazione scritta che la Stazione appaltante invia all'Aggiudicatario con raccomandata A/R. La risoluzione dà diritto alla Stazione appaltante a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario. Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016.

La risoluzione dà, altresì, alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio, in danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dalla Stazione appaltante rispetto a quello previsto.

Art. 14 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio

Ai sensi dell'art. 109 – comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio commisurate all'attività svolta, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato in base al comma 2 del medesimo articolo. È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.

Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti ope legis, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela e del patto di integrità o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii..

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

Art. 15 - Incompatibilità

Per il Soggetto affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Il Soggetto affidatario si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l'attività di Direzione lavori e servizi accessori per conto dell'Appaltatore dei lavori di cui ai presenti Servizi (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto affidatario del presente incarico.

I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere.

Art. 16 - Controversie

Per quanto riguarda controversie o riserve relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto, si applica quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del Codice.

Il Soggetto affidatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con la Stazione appaltante. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività, per decisione unilaterale del Soggetto affidatario, costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto in danno dello stesso qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dalla Stazione appaltante, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della nota. In detta ipotesi restano a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Soggetto affidatario e la Stazione appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Nel caso tali controversie che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Benevento.

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Art. 17 - Domicilio e corrispondenza

Con riferimento al Contratto, l'Affidatario dei lavori deve dichiarare il proprio domicilio fiscale con specifico riferimento alla città, via, numero civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

Art. 18 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione dei Servizi di cui al presente Disciplinare, sono e saranno ad esclusivo carico del Soggetto affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto;
- le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Soggetto affidatario.

S'intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:

- le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all'espletamento della presente prestazione;
- le spese per la collaborazione con i progettisti, l'organo di collaudo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore dei lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento e/o aggiornamento del Progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo; gli oneri per le polizze assicurative.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del Codice nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Bonea 24/06/2020

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Pompeo Vitagliano